SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 21**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 gennaio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1993 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 7 dicembre 1992 (*G.U.* n. 302 del 24 dicembre 1992).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* è indispensabile rinnovare immediatamente l'abbonamento, utilizzando, preferibilmente, i moduli di c/c personalizzati già spediti ai precedenti abbonati.

SOMMARIO

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero della sanità

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Bari

Università di Pisa

Consiglio nazionale delle ricerche

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1993, n. 19.

Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure urgenti di sostegno in favore del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 è punito con la reclusione fino a quattro mesi o con la multa da lire centomila a lire ottocentomila.».

2. Al secondo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso previsto dal terzo comma, si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna.».

Art. 2.

1. Il termine previsto dall'articolo 2951, primo comma, del codice civile non si applica, in materia di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto, a quelli nascenti dal sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, si interpreta nel senso che non è ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l'esecuzione di autotrasporto di merci per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogative rispetto a quelle stabilite dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successivi provvedimenti attuativi.

Art. 4.

1. Nel caso di domanda di ingiunzione fondata su crediti derivanti dal sistema di tariffe a forcella istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, il giudice concede l'esecuzione provvisoria del decreto sempreché sia documentata l'esecuzione del trasporto e la somma richiesta rientri nei limiti della tariffa.

Art. 5.

1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche e quelli ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa, non sono soggetti all'osservanza delle norme contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, ma alla sola autorizzazione da rilasciarsi, rispettivamente, da parte del prefetto ovvero della regione territorialmente competenti, previo mero accertamento dell'avvenuto espletamento degli altri adempimenti eventualmente necessari in base alla normativa vigente ai fini urbanistici, ambientali, di sicurezza e fiscali.

2. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata, salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 16, comma quarto, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

3. Per l'esercizio degli impianti per uso industriale resta ferma l'osservanza degli obblighi imposti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.

4. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 6.

1. Il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da nominarsi, comunicandone il nominativo entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, può essere scelto fra il personale dipendente del soggetto obbligato, ovvero tra professionisti o tecnici esterni all'organizzazione di tale soggetto.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 34, comma 8, della legge n. 10/1991 sono applicate dagli uffici provinciali dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, in caso di omessa o ritardata comunicazione della nomina di cui all'articolo 19 della medesima legge, esclusivamente per le violazioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) fornisce supporto, sia direttamente sia tramite altri organismi tecnicamente idonei, ai tecnici di cui all'articolo 19 della legge n. 10/1991 nominati dalle aziende del settore dei trasporti, che ne facciano richiesta per l'espletamento dei compiti per essi previsti dalla medesima legge.

Art. 7.

1. L'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa superi le cinque tonnellate, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non può essere superiore a 500 lire per chilogrammo di portata utile del veicolo.

2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa non superi le cinque tonnellate, l'ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.

3. Qualora sia fornita la prova che la perdita o l'avaria delle cose trasportate deriva da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi intenzionalmente o con temerarietà o con la consapevolezza che ne sarebbe potuto derivare una perdita o un danno, i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiati.

4. I limiti di risarcibilità di cui al presente articolo sono periodicamente adeguati alla variazione di valore della moneta con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto degli aumenti tariffari avvenuti nel periodo considerato.».

2. Ai fini dell'adeguamento dei limiti di risarcibilità di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, la prima variazione del valore della moneta è calcolata con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi di lire 22.500 e di lire 45.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente a lire 25.000 ed a lire 50.000.

Art. 9.

1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, sarà disciplinato il sistema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e delle relative spese sostenute per i comitati provinciali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere che le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, nonché la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, tipo e portata dei veicoli.

3. Saranno altresì disciplinate le modalità di pagamento delle quote e della rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali dell'albo.

4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sarà rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori.

Art. 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'esercizio dell'attività di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, è consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli, nonché alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298.».

Art. 11.

1. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi la riduzione del premio assicurativo INAIL si applica dopo un anno nel caso di un solo infortunio. Nel caso di più infortuni continua ad applicarsi la norma in vigore.

Art. 12.

1. Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi non sono tenute, per quanto concerne il solo personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 13.

1. In aggiunta ai limiti di spesa di lire 275 miliardi e 300 miliardi per l'anno 1992, rispettivamente previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e dall'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è ulteriormente prevista la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1992.

2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è integrato dal decreto del Ministro dei trasporti in data 16 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazionedi spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata per il medesimo anno con la tabella *C* della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. Per l'anno 1993 è autorizzata la spesa di lire 370 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché di un contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi aderenti alla CEE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.

3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, è adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68.

4. Per gli autotrasportatori aderenti ad uno dei Paesi della CEE è adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

5. I decreti di cui ai commi 2, 3 e 4 saranno adottati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 370 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dei trasporti.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TESINI, *Ministro dei trasporti*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

GORIA, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0051

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1992, n. 551.

Regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 7, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il quale dispone che i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti, anche in difformità dalle vigenti norme in materia di armi, con apposito regolamento;

Acquisito il parere del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, espresso nella seduta del 10 dicembre 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 18 maggio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

GENERALITÀ

Art. 1.

Generalità

1. L'armamento del Corpo di polizia penitenziaria è adeguato e proporzionato all'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'art. 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e comunque non eccede le potenzialità offensive delle armi in dotazione alle Forze di polizia.

Art. 2.

Identificazione dell'armamento

1. L'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria è individuale e di reparto.

2. L'armamento di reparto, a seconda delle esigenze di impiego, è ordinario e speciale.

Capo II

ARMAMENTO INDIVIDUALE E DI REPARTO

Art. 3.

Armamento individuale

1. L'armamento individuale è costituito dalle armi assegnate d'ufficio nominativamente al personale del Corpo di polizia penitenziaria per tutta la durata del rapporto di servizio.

2. L'armamento individuale è costituito da una pistola di tipo e di modello stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria e comunque corrispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 10.

Art. 4.

Armamento di reparto

1. L'armamento di reparto è costituito dalle armi necessarie per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonché per l'addestramento, le esercitazioni o i servizi di rappresentanza e d'onore.

2. Le armi di reparto sono custodite nelle armerie.

Art. 5.

Assegnazione e consegna delle armi

1. Il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Ufficio del personale, provvede all'assegnazione agli uffici competenti:

a) dell'armamento individuale per la successiva assegnazione al personale che ne abbia diritto;

b) dell'armamento di reparto.

2. L'autorità dirigente, tenuto conto delle direttive generali e sentito il comandante del reparto, determina, con ordine di servizio, l'armamento di reparto da consegnarsi al personale in relazione alle esigenze.

Art. 6.

Doveri dell'assegnatario

1. L'assegnatario deve:

a) custodire responsabilmente l'arma e curarne costantemente e scrupolosamente la manutenzione;

b) applicare sempre e dovunque le norme e le precauzioni di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

c) mantenere l'addestramento ricevuto, mediante l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro a tal fine organizzate dall'Amministrazione penitenziaria.

2. L'armamento individuale deve essere immediatamente riconsegnato all'ufficio di appartenenza all'atto della cessazione o della sospensione del rapporto di servizio, nonché in ogni altro caso in cui l'Amministrazione penitenziaria disponga al riguardo con provvedimento motivato.

3. L'armamento di reparto deve essere immediatamente depositato nell'armeria al termine del turno di servizio o delle esigenze.

Art. 7.

Gestione e custodia dell'armamento

1. L'armamento è gestito dagli uffici consegnatari.

2. L'armamento di reparto è custodito e mantenuto in efficienza in una o più armerie in relazione alle esigenze.

3. Le armerie devono essere costituite ed organizzate in locali che offrano le indispensabili garanzie di sicurezza, che siano muniti di sistemi di allarme che consentano il controllo degli accessi, che siano strutturati con porte provviste di idonee serrature e che dispongano di vani luce blindati o protetti da inferriate o grate.

4. Per la custodia, la conservazione e la manutenzione dell'armamento, ivi compresi gli esplosivi e gli artifici, si applicano, in quanto compatibili, le direttive e le istruzioni del Ministero della difesa in materia di sicurezza delle infrastrutture e degli aeromobili, degli esplosivi, delle mine e dei materiali di trasmissioni

Capo III

ARMAMENTO ORDINARIO E SPECIALE DI REPARTO

Art. 8.

Armamento ordinario di reparto

1. L'armamento ordinario di reparto è costituito dalle armi da impiegarsi per l'espletamento dei servizi di istituto in condizioni operative normali e sulle quali è impartito l'addestramento obbligatorio di base a tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

2. Dette armi sono la pistola semiautomatica e la pistola mitragliatrice, aventi le caratteristiche indicate negli articoli 10 e 11 ed i cui tipi e modelli sono specificatamente individuati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

Art. 9.

Armamento speciale di reparto

1. L'armamento speciale di reparto è costituito dalle armi da impiegarsi per l'espletamento dei servizi di istituto in condizioni operative straordinarie e, comunque, tali da non poter essere sostenute o contrastate con i normali mezzi.

2. L'armamento speciale di reparto è costituito dal fucile ad anima liscia, dal fucile o carabina ad anima rigata, dallo sfollagente, dagli artifici e dagli esplosivi corrispondenti alle caratteristiche indicate negli articoli 12, 13, 14, 15 e 18 oltreché dei dispositivi previsti nell'art. 17 i cui tipi e modelli sono specificatamente individuati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

3. L'impiego di dette armi è consentito al personale che abbia conseguito una attestazione specifica di idoneità; in situazioni di grave necessità e di urgenza l'autorità dirigente può disporne l'impiego anche da parte del personale non in possesso della apposita abilitazione purché esso dia adeguate garanzie nel corretto uso delle medesime.

TITOLO II

CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE INDIVIDUALE

Art. 10.

Pistola semiautomatica

1. La pistola semiautomatica in dotazione individuale deve avere le seguenti caratteristiche:

— calibro: 9 parabellum;

— chiusura: stabile;

— ripetizione: semiautomatica;

— alimentazione: serbatoio mobile;

— capacità caricatore: non inferiore a otto cartucce;

— azione: singola ovvero singola e doppia;

— sicura o sicure: ordinaria, prima monta del cane, automatica mediante blocco del percussore;

— tacca di mira fissa;

— lunghezza canna: da 100 a 140 mm;

— peso in ordine di impiego: non superiore a 1300 grammi.

TITOLO III

CARATTERISTICHE DELL'ARMAMENTO DI REPARTO

Capo I

ARMAMENTO IN DOTAZIONE ORDINARIA DI REPARTO

Art. 11.

Pistola mitragliatrice

1. La pistola mitragliatrice in dotazione ordinaria di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

— calibro: 9 parabellum;

— chiusura: stabile o a massa;

— ripetizione: semiautomatica e automatica;

— alimentazione: serbatoio mobile;

— capacità: da dieci a quaranta cartucce;

— sicura o sicure: ordinaria e d'impugnatura;

— mire: fisse/registrabili/ottiche/notturne;

— lunghezza della canna: da 100 a 250 mm;

— peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg, eventuali accessori esclusi.

Capo II

ARMAMENTO IN DOTAZIONE SPECIALE DI REPARTO

Art. 12.

Fucile ad anima liscia

1. Il fucile ad anima liscia in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

— calibro: non inferiore a 12 mm;

— caricamento: singolo o multiplo;

— ripetizione: manuale o semiautomatica;

— alimentazione: serbatoio mobile o fisso;

— capacità: non inferiore a quattro cartucce;

— sicura o sicure: ordinaria e/o d'impugnatura;

— mire: fisse o registrabili in direzione ed elevazione;

— lunghezza canna: non inferiore a 35 cm;

— peso in ordine di impiego: non superiore a 4 kg.

Art. 13.

Fucile o carabina ad anima rigata

1. Il fucile o carabina ad anima rigata in dotazione speciale di reparto deve avere le seguenti caratteristiche:

— calibro: 5,56 mm NATO o 7,62 mm NATO;

— chiusura: stabile o metastabile o a massa;

— ripetizione: semiautomatica o automatica;

— alimentazione: serbatoio mobile;

— capacità del caricatore: non inferiore a cinque cartucce;

— sicura o sicure: ordinaria e d'impugnatura;

— mire: registrabili, ottiche o notturne;

— lunghezza della canna: non inferiore a 30 cm;

— peso in ordine di impiego: non superiore a 5 kg, eventuali accessori esclusi.

Art. 14.

Sfollagente

1. Lo sfollagente in dotazione speciale di reparto deve essere di forma cilindrica, in gomma o in materiale sintetico, internamente cavo, con impugnatura scanalata, anello in lamierino con doppia campanella, moschettone e cinturino di cuoio fissato all'attacco o alla base dell'impugnatura, di diametro di cm 3 e di lunghezza compresa tra i cm 40 e i cm 60.

Art. 15.

Artifici

1. Gli artifici illuminanti e da segnalazione, in dotazione speciale di reparto, impiegabili con arma lunga o con apposito dispositivo di lancio, sono costituiti da un involucro contenente una miscela in grado di emettere luci o segnali bianchi o colorati.

2. Gli artifici lacrimogeni e nebbiogeni si distinguono in artifici per lancio a mano e artifici per lancio con arma lunga o con apposito dispositivo di lancio. Entrambi sono costituiti da un involucro contenente una miscela ad effetto neutralizzante reversibile.

Capo III

ACCESSORI DI LANCIO - DISPOSITIVI DI LANCIO - ESPLOSIVI

Art. 16.

Accessori di lancio

1. I fucili ad anima liscia ed i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione speciale di reparto possono essere dotati di apposito dispositivo accessorio per il lancio di bombe o artifici.

Art. 17.

Dispositivi di lancio

1. Il Corpo di polizia penitenziaria può essere dotato, come dotazione speciale di reparto, oltreché degli accessori di lancio di cui all'art. 16, anche di diversi dispositivi idonei al lancio di artifici.

Art. 18.

Esplosivi

1. Gli esplosivi in dotazione speciale di reparto possono essere da scoppio, da mina e innescanti.

TITOLO IV

DOTAZIONI VARIE

Capo I

CONGEGNI - ARMI AD USO SPORTIVO - ARMI BIANCHE

Art. 19.

Accessori

1. La pistola mitragliatrice, i fucili ad anima liscia ed i fucili o carabine ad anima rigata in dotazione speciale di reparto possono essere dotati di congegni di puntamento ottico, luminoso o elettronico.

2. Le armi dotate degli accessori di cui al comma 1 sono usate osservando la disciplina dell'armamento speciale di reparto di cui all'art. 9.

Art. 20.

Armi ad esclusivo uso sportivo

1. Il Corpo di polizia penitenziaria può essere dotato di armi corte e lunghe ad esclusivo uso sportivo.

Art. 21.

Armi bianche

1. Il Corpo di polizia penitenziaria è dotato, quale armamento ordinario di reparto, della sciabola per servizi di rappresentanza e d'onore.

2. La sciabola è portata con la divisa di rappresentanza; la sciabola è, altresì, armamento ordinario di reparto per il personale impiegato nei servizi di rappresentanza e d'onore.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I
SOSTITUZIONI DI ARMI

Art. 22.

Previsione di sostituzione di pistola M.34, M.35, M.70 e M.81

1. Le pistole M.34, M.35, M.70 e M.81 restano in distribuzione e servizio fino alla completa sostituzione con le pistole di cui all'art. 10.

Art. 23.

Previsione di sostituzione di M.A.B. cal. 9 e di moschetti M.91

1. I moschetti automatici M.A.B. cal. 9 ed i moschetti M.91 restano in dotazione fino alla completa sostituzione con le armi di cui agli articoli 11, 12 e 13.

Capo II
FUORI USO DI ARMI E MUNIZIONI

Art. 24.

Radiazione dal servizio di armi e munizioni

1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di dichiarazione di fuori uso delle armi e delle munizioni inefficienti, le armi e le munizioni di tipo, di modello o di altre caratteristiche tecniche obsolete o comunque non più utilizzabili per i servizi di istituto sono radiate dal servizio con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta dell'ufficio del personale.

2. Il direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria può, altresì, disporre l'alienazione delle armi e delle munizioni radiate o dichiarate fuori uso ovvero la cessione delle stesse armi alle Forze armate anche per la rottamazione.

Capo III
SPERIMENTAZIONE DI ARMI

Art. 25.

Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico

1. L'Amministrazione penitenziaria può essere autorizzata, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, a sperimentare, per esigenze connesse ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, armi dalle caratteristiche diverse da quelle previste nel presente regolamento.

2. Nel decreto di cui al comma 1 devono essere indicate le armi da sperimentare e le modalità ed i termini della sperimentazione.

3. In caso di grave necessità ed urgenza, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, il personale del Corpo di polizia penitenziaria all'uopo addestrato può essere autorizzato ad impiegare, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, armi diverse da quelle in dotazione, che siano state adeguatamente sperimentate, purché rispondenti alle caratteristiche di impiego stabilite nel presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

GORIA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1993
Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgazione le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 3 dell'art. 7 della legge n. 395/1990 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria) è così formulato: «I criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti, anche in difformità dalle vigenti norme in materia di armi, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 395/1990 è il seguente:

«Art. 5 *(Compiti istituzionali)*. — 1. Il Corpo di polizia penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e loro successive modificazioni, nonché dalle altre leggi e regolamenti.

2. Il Corpo di polizia penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza, partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati, espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura, secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 4.

3. Fatto salvo l'impiego ai sensi dell'art. 16, secondo e terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto.

4. Fino a quando le esigenze di servizio non saranno soddisfatte dal personale di corrispondente profilo professionale preposto ad attività amministrative, contabili e patrimoniali, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente al Corpo degli agenti di custodia e al ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della presente legge, espleta le suddette attività, continua, salve eventuali esigenze di servizio e fermo restando l'inquadramento cui ha diritto, a svolgere le attività nelle quali è impiegato.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, che prevedano che il personale di cui al comma 4 acceda, a domanda e previa prova pratica, nelle corrispondenti qualifiche funzionali, amministrative, contabili e patrimoniali, in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla copertura di non oltre il 30 per cento delle relative dotazioni organiche».

93G0043

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 31 dicembre 1992.

Proroga del termine fissato dal decreto ministeriale 27 aprile 1990 recante determinazione del diritto fisso per autoveicoli adibiti al trasporto merci importate temporaneamente dall'Austria.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni ed esenzioni dal pagamento del diritto fisso istituito con legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, e di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze di traffici;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1986, che stabilisce la misura del diritto fisso da applicare agli autoveicoli ed ai rimorchi adibiti al trasporto di merci, importate temporaneamente dall'Austria ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990 con il quale è stata dimezzata la misura del diritto fisso di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1986;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1991 con il quale è stata prorogata fino al 31 maggio 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1991 con il quale è stata prorogata fino al 30 giugno 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1991 con il quale è stata prorogata fino al 31 luglio 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990,

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1991 con il quale è stata prorogata fino al 30 settembre 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1991 con il quale è stata prorogata fino al 30 novembre 1991 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1991 con il quale è stata prorogata fino al 29 gennaio 1992 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1992 con il quale è stata prorogata fino al 30 aprile 1992 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1992 con il quale è stata prorogata fino al 30 settembre 1992 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1992 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 1992 l'efficacia del decreto ministeriale 27 aprile 1990,

Ritenuto che le attuali esigenze dei traffici tra l'Italia e l'Austria rendono ancora necessaria la temporanea modifica del regime fiscale stabilito dal decreto ministeriale 9 gennaio 1986;

Decreta:

Il decreto ministeriale 27 aprile 1990 è prorogato fino al 31 marzo 1993.

Per il predetto periodo è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 9 gennaio 1986.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro dei trasporti
TESINI

Il Ministro delle finanze
GORIA

93A0408

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 dicembre 1992.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Pordenone e Udine.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 12 luglio 1992 al 10 settembre 1992 nelle province di Udine e Pordenone;

grandinate del 4 settembre 1992 nella provincia di Udine;

tromba d'aria del 4 settembre 1992 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Pordenone: siccità dal 12 luglio 1992 al 10 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Travesio, Vivaro.

Udine:

siccità dal 12 luglio 1992 al 10 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Basiliano, Campoformido, Fagagna, Pasian di Prato, San Daniele del Friuli, Udine;

grandinate del 4 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Castions di Strada, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Gonars, Mortegliano, Palazzolo dello Stella, Palmanova, San Vito al Torre, Torreano, Visco;

grandinate del 4 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Castions di Strada, Gonars, Palmanova;

tromba d'aria del 4 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Palazzolo dello Stella, Pocenia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0385

DECRETO 31 dicembre 1992.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Frosinone, Latina e Roma.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590 1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 9 luglio 1992 al 27 settembre 1992 nella provincia di Roma;

grandinate dal 24 luglio 1992 al 19 settembre 1992 nella provincia di Frosinone;

tromba d'aria dell'11 ottobre 1992 nella provincia di Latina;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Frosinone: grandinate del 24 luglio 1992, del 4 agosto 1992, del 16 agosto 1992, del 19 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d),* nel territorio dei comuni di Pontecorvo.

Latina:

tromba d'aria dell'11 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d),* nel territorio dei comuni di Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina;

tromba d'aria dell'11 ottobre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze, Terracina.

Roma: grandinate del 9 luglio 1992, del 4 agosto 1992, del 26 settembre 1992, del 27 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d),* nel territorio dei comuni di Cave, Olevano Romano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0386

DECRETO 31 dicembre 1992.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi del 26 marzo 1992 nella provincia di Caserta;

venti impetuosi del 26 marzo 1992 nella provincia di Salerno;

piogge persistenti dal 1° giugno 1992 al 31 luglio 1992 nella provincia di Benevento;

piogge persistenti dal 10 giugno 1992 al 13 luglio 1992 nella provincia di Caserta;

piogge persistenti dal 10 giugno 1992 al 13 luglio 1992 nella provincia di Salerno;

piogge persistenti dal 10 giugno 1992 al 19 luglio 1992 nella provincia di Napoli;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Benevento: piogge persistenti dal 1° giugno 1992 al 31 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Airola, Bonea, Bucciano, Montesarchio, Paolisi.

Caserta:

venti impetuosi del 26 marzo 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Bellona, Carinaro, Carinola, Casaluce, Cellule, Cesa, Falciano del Marsico, Francolise, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Pastorano, Pignataro Maggiore, San Cipriano d'Aversa, Sant'Arpino, Sessa Aurunca, Sparanise, Succivo, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa Literno, Vitulazio;

piogge persistenti dal 10 giugno 1992 al 13 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d),* nel territorio dei comuni di Villa Literno.

Napoli: piogge persistenti dal 10 giugno 1992 al 19 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d),* nel territorio dei comuni di Acerra, Afragola, Boscoreale, Brusciano, Caivano, Camposano, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma Campania, Poggiomarino, Pompei, San Gennaro Vesuviano, San Vitaliano, Sant'Antonio Abate, Santa Maria La Carità, Scisciano, Striano, Torre Annunziata.

Salerno:

venti impetuosi del 26 marzo 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* e *f),* nel territorio dei comuni di Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Capaccio, Eboli, Giffoni Valle Piana, Giungano, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano, Salerno, Sicignano degli Alburni, Bellizzi;

venti impetuosi del 26 marzo 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio dei comuni di Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Battipaglia, Capaccio, Eboli, Giffoni Valle Piana, Giungano, Laurino, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pontecagnano Faiano, Salerno, Sicignano degli Alburni;

piogge persistenti dal 10 giugno 1992 al 13 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d),* nel territorio dei comuni di Angri, Baronissi, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Corbara, Fisciano, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Ricigliano, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Siano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

93A0387

DECRETO 5 gennaio 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 10 giugno 1992 nella provincia di Verona;

grandinate del 5 luglio 1992 nella provincia di Vicenza;

grandinate del 5 luglio 1992 nella provincia di Verona;

grandinate del 9 luglio 1992 nella provincia di Verona;

grandinate del 13 luglio 1992 nella provincia di Verona;

grandinate dal 13 luglio 1992 al 16 luglio 1992 nella provincia di Rovigo;

grandinate 16 luglio 1992 nella provincia di Verona;

grandinate 10 agosto 1992 nella provincia di Padova;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate

province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Padova: grandinate del 10 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* e *f)*, nel territorio dei comuni di Cittadella, Galliera Veneta, San Martino di Lupari, Tombolo.

Rovigo: grandinate del 13 luglio 1992, del 16 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Badia Polesine, Ficarolo, Giacciano con Baruchella, Salara.

Verona:

grandinate del 10 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di San Giovanni Ilarione, Vestenanova;

grandinate del 5 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Sommacampagna;

grandinate del 9 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Bussolengo, Sona;

grandinate del 13 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Belfiore, Caldiero, Castagnaro, Colognola ai Colli, Ronco all'Adige, San Bonifacio, Soave;

grandinate del 16 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Verona.

Vicenza: grandinate del 5 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* e *f)*, nel territorio dei comuni di Asigliano Veneto, Isola Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, Sossano, Sovizzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A0388

DECRETO 5 gennaio 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna e Reggio Emilia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 16 luglio 1992 nella provincia di Reggio Emilia;

grandinate del 4 agosto 1992 nella provincia di Bologna;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bologna: grandinate del 4 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Malalbergo.

Reggio Emilia: grandinate del 16 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Albinea, Baiso, Bibbiano, Cadelbosco di Sopra, Cavriago, Gualtieri, Montecchio Emilia, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Scandiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A0389

DECRETO 5 gennaio 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Chieti.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 11 luglio 1992 nella provincia di Chieti;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Chieti: grandinate dell'11 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d),* nel territorio dei comuni di Arielli, Canosa Sannita, Crecchio, Orsogna, Poggiofiorito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A0390

DECRETO 5 gennaio 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 4 agosto 1992 nella provincia di Udine;
grandinate 10 agosto 1992 nella provincia di Udine;
tromba d'aria 10 agosto 1992 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Udine:

grandinate del 4 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d),* nel territorio del comune di Torreano;

grandinate del 10 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d),* nel territorio dei comuni di Bicinicco, San Pietro al Natisone;

tromba d'aria del 10 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e),* nel territorio del comune di Pocenia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A0391

DECRETO 5 gennaio 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Firenze, Pisa e Pistoia.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e delle province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 9 luglio 1992 nella provincia di Pisa;

grandinate del 9 luglio 1992 nella provincia di Firenze;

grandinate del 9 luglio 1992 nella provincia di Pistoia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Firenze: grandinate del 9 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio del comune di Prato.

Pisa: grandinate del 9 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio del comune di Volterra.

Pistoia: grandinate del 9 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, nel territorio dei comuni di Agliana, Montale e Quarrata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A0392

DECRETO 5 gennaio 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Bolzano degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 31 luglio 1992 al 4 settembre 1992 nella provincia di Bolzano;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bolzano: grandinate dal 14 agosto 1992 al 26 agosto 1992, del 31 luglio 1992, del 1° agosto 1992, del 4 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f)* e *g)*, nel territorio dei comuni di Andriano, Appiano sulla Strada del Vino, Bolzano, Bressanone, Caines, Caldaro sulla Strada del Vino, Cortaccia, Gargazzone, Lagundo, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Merano, Nalles, Naturno, Naz Sciaves, Parcines, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Pancrazio, Scena, Terlano, Tesimo, Tirolo, Varna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A0393

DECRETO 5 gennaio 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e delle province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Calabria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° settembre 1991 al 30 giugno 1992 nella provincia di Catanzaro;

grandinate dal 29 giugno 1992 al 13 luglio 1992 nella provincia di Catanzaro;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

E dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Catanzaro:

siccità dal 1° settembre 1991 al 30 giugno 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Andali, Belcastro, Belvedere di Spinello, Botricello, Caccuri, Casabona, Cerenzia, Cerva, Cotronei, Cropani, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Marcedusa, Mesoraca, Petilia Policastro, Petronà, Rocca di Neto, Roccabernarda, San Mauro Marchesato, Santa Severina, Scandale, Strongoli;

grandinate dal 29 giugno 1992 al 30 giugno 1992, del 13 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a), b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Casabona, Crotone, Cutro, Feroleto Antico, Isola di Capo Rizzuto, Lamezia Terme, Pianopoli, Scandale, Serrastretta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A0394

DECRETO 5 gennaio 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino e Benevento.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e delle province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 24 luglio 1992 nella provincia di Benevento;

grandinate 3 agosto 1992 nella provincia di Avellino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei

sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Avellino: grandinate del 3 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, nel territorio dei comuni di Fontanarosa, Grottaminarda.

Benevento: grandinate dal 24 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)* e *c)*, nel territorio dei comuni di Castelvenere, Guardia Sanframondi, Solopaca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A0395

DECRETO 5 gennaio 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art.70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 5 luglio 1992 al 22 luglio 1992 nella provincia di Torino;

grandinate 22 luglio 1992 nella provincia di Alessandria;

grandinate 10 agosto 1992 nella provincia di Alessandria;

grandinate 10 agosto 1992 nella provincia di Vercelli;

grandinate dal 10 agosto 1992 al 14 agosto 1992 nella provincia di Novara;

grandinate dal 14 agosto 1992 al 15 agosto 1992 nella provincia di Torino;

grandinate 15 agosto 1992 nella provincia di Cuneo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni,

Decreta

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria:

grandinate del 22 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Sale, Sarezzano;

grandinate del 10 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Berzano di Tortona, Casal Cermelli, Predosa, Sarezzano, Viguzzolo.

Cuneo: grandinate del 15 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Battifollo, Lisio, Monasterolo Casotto, Scagnello.

Novara: grandinate del 10 agosto 1992, del 14 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Cavaglietto, Cressa, Fontaneto d'Agogna, Granozzo con Monticello, Mezzomerico, Suno, Vaprio d'Agogna.

Torino:

grandinate del 5 luglio 1992, del 22 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Airasca, Andrate, Bibiana, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Caiema, Castagnole Piemonte, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Cercenasco, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Druento, La Cassa, Lombriasco, Marentino, Nomaglio, None, Osasio, Pancalieri, Pianezza, Piossasco, Quassolo, Quincinetto, Rivoli, San Gillio, Scalenghe, Settimo Vittone, Tavagnasco, Trausella, Virle Piemonte;

grandinate del 14 agosto 1992, del 15 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), g)*, nel territorio dei comuni di Bricherasio, Campiglione Fenile, Chieri.

Vercelli: grandinate del 10 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Brusnengo, Roasio, Sostegno, Villa del Bosco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A0396

DECRETO 7 gennaio 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali 16 luglio 1992 nella provincia di Trento;

grandinate 16 luglio 1992 nella provincia di Trento;

piogge alluvionali 25 luglio 1992 nella provincia di Trento;

grandinate 25 luglio 1992 nella provincia di Trento;

grandinate 1° agosto 1992 nella provincia di Trento;

grandinate 29 agosto 1992 nella provincia di Trento;

grandinate 4 settembre 1992 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trento:

grandinate del 16 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *f)*, nel territorio dei comuni di Drena, Dro;

piogge alluvionali del 16 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Drena;

grandinate del 25 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *f)*, nel territorio dei comuni di Brez, Castelfondo, Fondo;

piogge alluvionali del 25 luglio 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio del comune di Castelfondo;

grandinate del 1° agosto 1992, - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f) g)*, nel territorio dei comuni di Besenello, Carzano, Scurelle, Spera, Telve di Sotto, Villa Lagarina;

grandinate del 29 agosto 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f) g)*, nel territorio dei comuni di Aldeno, Cavedine, Mezzocorona, Mezzolombardo, Trento, Zambana;

grandinate del 4 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f) g)*, nel territorio dei comuni di Cagnò, Campodenno, Cles, Coredo, Dambel, Denno, Flavon, Livo, Pergine Valsugana, Revò, Romallo, Taio, Tres, Vigolo Vattaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A0397

DECRETO 7 gennaio 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Belluno, Padova, Treviso, Venezia e Verona.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Veneto degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 15 luglio 1992 al 4 settembre 1992 nella provincia di Belluno;
grandinate 4 settembre 1992 nella provincia di Belluno;
grandinate 4 settembre 1992 nella provincia di Padova;
tromba d'aria 4 settembre 1992 nella provincia di Venezia;
tromba d'aria 4 settembre 1992 nella provincia di Treviso,
grandinate 4 settembre 1992 nella provincia di Verona;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Belluno

siccità dal 15 luglio 1992 al 4 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *d)*, nel territorio dei comuni di Alano di Piave, Arsié, Belluno, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Limana, Mel, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Quero, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Sovramonte, Trichiana, Vas;

grandinate del 4 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *d)*, nel territorio dei comuni di Belluno, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Sospirolo.

Padova: grandinate del 4 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, nel territorio del comune di Merlara.

Treviso: tromba d'aria del 4 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Cessalto, Salgareda.

Venezia: tromba d'aria del 4 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Ceggia, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Venezia.

Verona: grandinate del 4 settembre 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, *g)*, nel territorio dei comuni di Bevilacqua, Boschi Sant'Anna, Legnago, Terrazzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A0398

DECRETO 7 gennaio 1993.

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ascoli Piceno e Macerata.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dall'8 aprile 1992 al 10 aprile 1992 nella provincia di Ascoli Piceno;

piogge alluvionali dall'8 aprile 1992 al 10 aprile 1992 nella provincia di Macerata;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ascoli Piceno:

piogge alluvionali dell'8 aprile 1992, del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)*, nel territorio dei

comuni di Carassai, Cossignano, Fermo, Montalto delle Marche, Monte Giberto, Monteprandone, Monterubbiano, Ortezzano, Petritoli, Ponzano di Fermo, San Benedetto del Tronto;

piogge alluvionali dell'8 aprile 1992, del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Monteprandone, San Benedetto del Tronto;

piogge alluvionali dell'8 aprile 1992, del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)* nel territorio dei comuni di Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Monsampolo del Tronto, Montegallo, Montemonaco, Monteprandone, Palmiano, Ripatransone, Roccafluvione, San Benedetto del Tronto, Venarotta;

piogge alluvionali dell'8 aprile 1992, del 9 aprile 1992, del 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Acquaviva Picena, Amondola, Ascoli Piceno, Fermo, Monte Giberto, Montegallo, Monteprandone, Montottone, Ponzano di Fermo, San Bendetto del Tronto, Sant'Elpidio a Mare.

Macerata:

piogge alluvionali dall'8 aprile 1992 al 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Cessapalombo, Gualdo, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Sant'Angelo in Pontano;

piogge alluvionali dall'8 aprile 1992 al 10 aprile 1992 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bolognola, Civitanova Marche, Gualdo, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Potenza Picena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A0399

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 gennaio 1993.

Modificazione delle modalità di svolgimento delle attività del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

PRESIDENTE DELEGATO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI

Visto il provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre 1989 con il quale, tra l'altro, è stato istituito, presso la Cassa conguaglio GPL, il «Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti»;

Visti i decreti 17 gennaio 1990 e 10 agosto 1990 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Presidente delegato del CIP, ha istituito il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti ed ha determinato le modalità di svolgimento delle attività del predetto Comitato;

Visto il provvedimento CIP 12 novembre 1992, n. 17 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 16 novembre 1992) con il quale viene prorogata l'operatività del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti;

Considerata l'opportunità di modificare le modalità di svolgimento delle attività del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione degli indennizzi

1. Ai sensi dei provvedimenti CIP n. 18/1989 e n. 17/1992 hanno titolo a ricevere gli indennizzi i gestori di impianti stradali di distribuzione automatica dei carburanti che a seguito di cessazione dell'attività dell'impianto da essi gestito, avvenuta nel periodo del 19 settembre 1989 al 31 dicembre 1994, siano fuoriusciti dalla gestione dei punti vendita. L'indennizzo può essere concesso una sola volta per ciascun gestore. Se il medesimo gestore abbia in gestione più impianti l'indennizzo può essere concesso con riferimento ad uno solo degli impianti chiusi, purché sia fuoriuscito dalla gestione anche degli altri.

2. Ai fini della determinazione degli indennizzi di cui al comma 1, per gli impianti chiusi dal 16 novembre 1992 al 31 dicembre 1994 si applica la seguente tabella:

Importo indennizzi
(milioni di lire)

Anni residui	Erogato ultimo anno di attività (metri cubi)					
	<150	150/300	300/600	600/900	900/1200	>1200
fino a 1 . . .	7,5	15	20	25	30	40
da 1 a 2 . . .	10	22	25	30	35	45
da 2 a 4 . . .	15	30	37	40	45	52
da 4 a 6 . . .	20	35	42	45	50	60
oltre 6	25	42	50	55	60	80

3. Resta ferma l'applicazione della tabella allegata al citato decreto ministeriale 10 agosto 1990 ai fini della determinazione degli indennizzi per i gestori degli impianti chiusi dal 19 settembre 1989 al 15 novembre 1992.

4. Nelle tabelle di cui ai commi 2 e 3, per anni residui si intendono quelli intercorrenti dalla data di chiusura del p.v. alla data di scadenza del relativo contratto di comodato, ovvero, per i soggetti che gestiscano direttamente un impianto per il quale siano altresì titolari della relativa concessione, gli anni intercorrenti dalla data di chiusura del p.v. fino alla scadenza della concessione stessa.

Art. 2.

Termine di presentazione delle domande

1. Per gli impianti chiusi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, i gestori devono presentare le domande di indennizzo entro centottanta giorni dalla fuoriuscita dalla gestione del p.v. Per gli impianti chiusi anteriormente, le domande di indennizzo devono essere presentate entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ove non siano state ancora presentate ovvero siano state presentate oltre il termine a suo tempo previsto.

2. Ai fini del rispetto dei termini di cui al comma 1, per le domande consegnate direttamente presso gli uffici della Direzione generale competente fa fede il timbro con la data di accettazione apposto all'atto del ricevimento, mentre per le domande spedite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di indennizzo di cui all'art. 2, presentate in originale in bollo dal gestore al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e industrie di base, e dallo stesso gestore inviate in copia in carta semplice per conoscenza al titolare della concessione, dovranno essere corredate da:

a) copia autenticata del contratto di comodato·

b) dichiarazione di aver restituito la licenza UTF e copia conforme della stessa;

c) copia conforme dell'allegato UTF dell'ultimo anno solare completo di attività e di quello in corso fino alla data di riconsegna del registro UTF;

d) dichiarazione del gestore, con sottoscrizione autenticata, che al momento della presentazione della domanda di indennizzo non gestiva altro impianto di distribuzione carburanti.

2. Il titolare della concessione dovrà presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia ed industrie di base, entro novanta giorni dal ricevimento della copia della domanda del gestore:

a) copia conforme della domanda di concentrazione e/o di potenziamento presentata all'amministrazione concedente ai sensi dell'art. 6, comma 1, e/o dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, ovvero, se già rilasciato, copia del relativo provvedimento autorizzativo; in caso di chiusura dell'impianto per motivi di pubblico interesse, il concessionario, in luogo di detta documentazione, dovrà presentare la documentazione comprovante la revoca del decreto di concessione;

b) dichiarazione, con sottoscrizione autenticata, attestante il proprio impegno a non riattivare l'impianto e a smantellarlo non appena ottenute le autorizzazioni richieste e comunque a rimborsare il Fondo, di una cifra pari all'indennizzo percepito dal gestore, maggiorato degli interessi legali, nell'eventualità che l'impianto venga riaperto.

3. Il gestore che sia anche titolare della concessione dovrà presentare la documentazione di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 ed alle lettera *a)* e *b)* del comma 2, nonché copia conforme del provvedimento di concessione.

Art. 4.

Abrogazioni e rinvii

1. È abrogato l'art. 2 del decreto ministeriale 10 agosto 1990. Resta ferma invece l'applicazione dei restanti articoli del medesimo decreto ministeriale 10 agosto 1990, per gli aspetti non modificati dal presente decreto e comunque non incompatibili con le disposizioni dello stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 1993

Il Ministro-Presidente delegato del CIP
GUARINO

93A0409

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 gennaio 1993.

Modalità di attestazione del diritto alla fruizione dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

Visto in particolare il comma 6 dell'art. 6 della citata legge che demanda al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, l'individuazione delle modalità di rilascio della certificazione attestante il diritto alla fruizione dell'assistenza sanitaria secondo il vigente

regime della partecipazione alla spesa in favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari con redditi inferiori a quelli indicati dai commi 2 e 3 dello stesso art. 6;

Considerata la necessità di definire le modalità di attuazione della disposizione legislativa su richiamata;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione del nucleo familiare

1. Ai fini della individuazione dei limiti di reddito di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, concorrono i redditi complessivi, riferiti all'anno precedente, posseduti dai singoli componenti il nucleo familiare; del nucleo fanno parte, oltre ai familiari a carico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e successive modificazioni e integrazioni, in ogni caso il coniuge purché non legalmente ed effettivamente separato.

Art. 2.

Autocertificazione e attestazione

1. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 6 della legge 14 novembre 1992, n. 438, di conversione con modificazioni del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, i soggetti interessati, che non siano muniti di attestazione di esenzione, dovranno dotarsi, presso l'unità sanitaria locale di iscrizione, di apposita attestazione.

2. Per il rilascio dell'attestazione gli interessati dovranno presentare alla medesima unità sanitaria locale, debitamente compilato e sottoscritto, il modello di autocertificazione conforme al fac-simile allegato *A*, indicando i redditi posseduti dal nucleo familiare ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

3. L'attestazione è rilasciata dall'unità sanitaria locale dal primo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'Irpef ed ha validità sino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.

4. L'unità sanitaria locale, previo riscontro che la posizione reddituale esposta dall'interessato nell'autocertificazione per il nucleo familiare non superi i limiti di reddito indicati al comma 1, restituisce all'interessato medesimo l'apposita sezione del modulo, apponendo sulla stessa il timbro dell'ente e la firma del funzionario responsabile. Detta sezione costituisce ricevuta della presentazione dell'autocertificazione e attestazione provvisoria abilitante alla fruizione dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa secondo la normativa vigente.

Art. 3.

Controlli e decadenza

1. Le unità sanitarie locali trasmettono all'anagrafe tributaria l'elenco dei soggetti ai quali è stato rilasciato l'attestato di cui all'art. 6, comma 6, nonché quello dei soggetti esenti per reddito ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni e integrazioni, secondo modalità definite dal Ministro delle finanze d'intesa con il Ministro della sanità.

2. L'amministrazione finanziaria, utilizzando i dati in suo possesso ed avvalendosi anche di procedure automatizzate, riscontra la compatibilità dei redditi dichiarati tenendo anche conto degli indici di capacità contributiva di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e comunica all'unità sanitaria locale l'elenco nominativo dei soggetti il cui reddito complessivo riferibile al nucleo familiare risulti eccedente i limiti previsti dall'art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 438/1992.

3. L'unità sanitaria locale comunica immediatamente al soggetto interessato ed al medico di libera scelta competente la decadenza dal diritto alla fruizione dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa secondo la normativa vigente, chiedendo la restituzione dell'attestazione con l'avvertenza che si procederà al recupero delle somme corrispettive delle prestazioni indebitamente usufruite. La decadenza comporta, l'obbligo del pagamento della quota fissa individuale di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 438/1992.

Art. 4.

Norme transitorie

1. Nella prima applicazione della disciplina recata dal presente decreto, l'attestazione di cui all'art. 2 è rilasciata, previa richiesta del soggetto interessato, con validità fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione relativa ai redditi dell'anno 1993. Salvo l'esercizio dei controlli di cui all'art. 3 e qualora l'attestazione sia rilasciata anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1992, i soggetti che in sede di tale dichiarazione risultino in possesso di un reddito complessivo riferito al nucleo familiare superiore ai limiti fissati dall'art. 6, commi 2 e 3, della legge n. 438/1992, decadono dagli effetti conseguenti al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 2, comma 3. Gli stessi soggetti sono tenuti a notificare detta circostanza all'unità sanitaria locale entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei redditi, restituendo l'attestazione, per la conseguente comunicazione al medico di libera scelta. Detti soggetti sono altresì tenuti al pagamento della quota fissa individuale di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 438/1992.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1993

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro delle finanze
GORIA

Alla U.S.L. ______________

richiesta di attestazione per fruire dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa per l'anno 1993
(Art. 6, comma 6, legge n. 438/92)

RICHIEDENTE CODICE FISCALE

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME
SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno __ mese __ anno 1___	
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA DI NASCITA (sigla)
COMUNE DI DOMICILIO FISCALE		PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

	RELAZIONE PARENTELA	CODICE FISCALE	COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA
2	C		
3	F A		
4	F A		
5	F A		
6	F A		
7	F A		
8	F A		

REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE

Si dichiara che il reddito complessivo del nucleo familiare non supera nel 1992 gli importi stabiliti dalla legge in relazione al numero dei componenti (barrare la relativa casella)

30 MILIONI 1 COMPONENTE	42 MILIONI 2 COMPONENTI	50 MILIONI 3 COMPONENTI	55 MILIONI 4 COMPONENTI	60 MILIONI 5 COMPONENTI	65 MILIONI 6 COMPONENTI	70 MILIONI 7 COMPONENTI	75 MILIONI 8 COMPONENTI	OLTRE 8 COMPONENTI (2)	____ MILIONI ____ COMPONENTI
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

(1) Barrare la casella C = CONIUGE F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE (2) Barrare la casella ed indicare il numero dei componenti ed il limite di reddito previsto dalla legge

Data Firma del richiedente

(separare a cura della U.S.L.)

ATTESTAZIONE PER FRUIRE DELL'ASSISTENZA SANITARIA IN REGIME DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE		COGNOME E NOME DEL RICHIEDENTE
1			
	COGNOME E NOME DEGLI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE		COGNOME E NOME DEGLI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
2		6	
3		7	
4		8	
5			

L'unità sanitaria locale ______ ha ricevuto l'autocertificazione e la richiesta di attestazione per fruire dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa per l'anno 1993, relativa ai sopraindicati soggetti costituenti nucleo familiare

TIMBRO DELLA U.S.L.

Data Firma del funzionario U.S.L.

MINISTERO DELLA SANITA E MINISTERO DELLE FINANZE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A partire dal 1° marzo 1993 i soggetti appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo non superiore agli importi indicati nella successiva tabella per continuare a fruire dell'assistenza sanitaria sono tenuti a dotarsi di apposita attestazione presso l'unità sanitaria locale di iscrizione.

Non devono richiedere l'attestazione i soggetti esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

L'attestazione va richiesta compilando in ogni sua parte il presente modello.

L'elenco dei soggetti che hanno presentato la richiesta di attestazione sarà trasmesso dalla USL all'Anagrafe Tributaria ai fini del riscontro della compatibilità con le dichiarazioni dei redditi e con gli altri elementi in possesso dell'Amministrazione finanziaria, tenendo anche conto degli indici di capacità contributiva.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	LIMITI STABILITI PER IL REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE
unico componente	L. 30.000.000
due componenti	L. 42.000.000
tre componenti	L. 50.000.000
quattro componenti	L. 55.000.000
cinque componenti	L. 60.000.000
sei componenti	L. 65.000.000
sette componenti	L. 70.000.000
otto componenti	L. 75.000.000
oltre gli otto componenti	L. 75.000.000 + L. 5.000.000 per ciascun componente oltre gli otto

PRESENTAZIONE DEL MODELLO

Il modello va presentato alla propria USL che rilascerà un'attestazione provvisoria valida per tutti i componenti del nucleo familiare.

Se il nucleo familiare è costituito da più di otto componenti compilare altri modelli aggiuntivi; in tal caso la USL rilascerà altrettante attestazioni.

L'attestazione deve essere esibita in farmacia dal 1° marzo 1993 per l'acquisto dei farmaci prescritti nelle ricette e va anche utilizzata per la richiesta di diagnostica strumentale e di laboratorio e di altre prestazioni specialistiche.

L'attestazione provvisoria ha validità fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione relativa ai redditi del 1993.

Se la richiesta di attestazione è stata presentata prima della scadenza della dichiarazione dei redditi per l'anno 1992, il richiedente dovrà verificare che il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare non abbia superato, per lo stesso anno, il limite indicato nella sopra riportata tabella. Se tale limite è superato il richiedente dovrà restituire l'attestazione alla USL entro il mese successivo alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione; in tal caso decadono gli effetti connessi al rilascio dell'attestazione.

RICHIEDENTE E ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

Nel riquadro relativo al **richiedente** vanno indicate le generalità del soggetto che presenta la richiesta di attestazione.

Il **cognome ed il nome** vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare il cognome da nubile.

Chi è **nato all'estero** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e deve lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Per la **provincia** va utilizzata la sigla automobilistica (RM per Roma).

Indicare il **domicilio fiscale** che si ha alla data di presentazione della richiesta di attestazione.

Il nucleo familiare è composto dal richiedente, dal coniuge, purché non legalmente ed effettivamente separato, e dai familiari a carico. Il nucleo familiare da indicare è quello risultante al 31 dicembre 1992.

Sono considerati a carico, se non possiedono redditi propri per ammontare superiore a **L. 4.800.000** (tenuti presenti anche i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva):
- i figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affiliati;
- i figli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- nonché, se conviventi o beneficiari di assegni alimentari corrisposti senza provvedimento giudiziario: i familiari indicati dall'art. 433 C.C. o conviventi, e cioè i figli maggiorenni che non si trovano nelle condizioni del precedente alinea, i discendenti prossimi in assenza dei figli, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle.

Ai fini del raggiungimento del limite di reddito di **L. 4.800.000**, si deve tenere conto anche dei seguenti redditi, sempreché di importo complessivo superiore a **L. 2.000.000** (al lordo delle eventuali ritenute):
- redditi esenti (interessi, non assoggettabili a ritenuta, di obbligazioni pubbliche e private ed altri proventi esenti);
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (interessi delle obbligazioni pubbliche e private soggette a imposta, interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, premi e vincite, proventi dei titoli atipici e delle accettazioni bancarie, ecc.);
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva (proventi delle quote dei fondi di investimento mobiliare di tipo aperto italiani e stranieri).

Ai fini del suddetto limite di **L. 4.800.000** non si deve tener conto dei redditi derivanti dal possesso di **BOT** (Buoni ordinari del Tesoro), **CCT** (certificati di credito del Tesoro), altri titoli equipollenti emessi dallo Stato, che pertanto non rientrano nel computo.

Non si deve, del pari, tenere conto dei redditi derivanti da:
- pensioni, indennità ed assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, sordomuti ed invalidi civili;
- pensioni sociali;
- pensioni di guerra e relative indennità accessorie;
- assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria;
- assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare.

N.B.: Il codice fiscale del richiedente ed il cognome e il nome di tutti i componenti il nucleo familiare vanno indicati anche nel riquadro relativo alla ricevuta di presentazione della richiesta di attestazione.

REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE

Nel riquadro il richiedente, barrando la casella corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare, attesta che il reddito complessivo relativo al 1992, al lordo degli oneri deducibili, non supera il limite stabilito dalla legge.

Per i nuclei familiari con più di otto componenti va barrata l'ultima casella del riquadro e vanno indicati, negli appositi spazi, il numero dei componenti ed il relativo limite di reddito previsto dalla legge (75 milioni + 5 milioni per ciascun componente oltre gli otto).

Il riscontro che sarà effettuato da parte dell'Anagrafe Tributaria, ai fini della spettanza dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa, terrà conto – ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 438 del 14 novembre 1992 – anche del reddito determinabile sulle base dei vari indici di capacità contributiva relativi al possesso o al sostenimento delle spese per i beni e servizi che dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi per l'anno 1992.

A titolo indicativo, e affinché possa esserne tenuto conto prima di presentare la richiesta, è opportuno considerare che i limiti di reddito stabiliti per fruire dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione sono superati in presenza delle condizioni di seguito specificate.

Ipotizzando, comunque, la disponibilità di un reddito corrispondente a quello attribuibile sulla base di una residenza principale di 80 mq., i limiti di reddito familiare stabiliti sono superati:

- **per un nucleo familiare costituito da un componente,** con la disponibilità di uno dei seguenti beni o servizi:
  - un'auto a benzina con almeno 19 HP o un'auto a gasolio con almeno 17 HP immatricolate dopo il 1989;
  - un'auto a benzina con almeno 23 HP o un'auto a gasolio con almeno 21 HP immatricolate prima del 1987;
  - un camper con almeno 25 HP immatricolato dopo il 1989;
  - un collaboratore familiare non convivente impiegato per oltre 550 ore all'anno;
- **per un nucleo familiare costituito da due componenti,** con la disponibilità di uno dei seguenti beni o servizi:
  - un'auto a benzina o a gasolio con almeno 21 HP immatricolata dopo il 1989;
  - un'auto a benzina con meno di 13 HP più un'auto a benzina con almeno 21 HP o un'auto a gasolio con almeno 20 HP immatricolate dopo il 1989;
  - un collaboratore familiare non convivente impiegato per oltre 800 ore all'anno;
- **per un nucleo familiare costituito da tre componenti,** con la disponibilità di uno dei seguenti beni o servizi:
  - un'auto a benzina con almeno 25 HP o un'auto a gasolio con almeno 22 HP immatricolate dopo il 1989;
  - un'auto a benzina con meno di 13 HP più un'auto a benzina con almeno 23 HP o un'auto a gasolio con almeno 21 HP immatricolate dopo il 1989;
  - un collaboratore familiare non convivente impiegato per oltre 1.000 ore all'anno;
- **per un nucleo familiare costituito da quattro componenti,** con la disponibilità di uno dei seguenti beni o servizi:
  - un'auto a benzina con almeno 25 HP o un'auto a gasolio con almeno 23 HP immatricolate dopo il 1989;
  - un'auto a benzina con meno di 13 HP più un'auto a benzina con almeno 25 HP o un'auto a gasolio con almeno 22 HP immatricolate dopo il 1989;
  - un collaboratore familiare non convivente impiegato per oltre 1.100 ore all'anno;
- **per un nucleo familiare costituito da cinque componenti,** con la disponibilità di uno dei seguenti beni o servizi:
  - un'auto a benzina con almeno 26 HP o un'auto a gasolio con almeno 25 HP immatricolate dopo il 1989;
  - un'auto a benzina con meno di 13 HP più un'auto a benzina con almeno 25 HP o un'auto a gasolio con almeno 24 HP immatricolate dopo il 1989;
  - un collaboratore familiare non convivente impiegato per oltre 1.200 ore all'anno.

93A0463

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; nella

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che istituisce nell'Università degli studi di Bari, sede decentrata a Foggia, il corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università e successive delibere di adeguamento;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 30 ottobre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Dopo l'art. 417 del titolo XXIII dello statuto dell'Università degli studi di Bari sono inseriti i seguenti articoli e intitolazione:

Diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici con sede a Foggia

Art. 1. — La durata del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici è di tre anni.

Sono titoli di ammissione i diplomi di maturità degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati.

Art. 2. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici sono:

a) quelli indicati negli elenchi dell'allegato 1 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti delle altre aree di cui all'art. 4;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) altri insegnamenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici.

Art. 3. — Il piano di studi del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti indicati nell'art. 4, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di quattro annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

L'organismo didattico competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici deve comprende almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il diploma in economia e gestione dei servizi turistici si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di sedici annualità, l'esame di un insegnamento annuale di lingua inglese, l'esame di un insegnamento annuale di un'altra lingua, scelta dallo studente tra lingua francese, lingua tedesca,

lingua spagnola e lingua russa, una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base ed il colloquio finale.

L'organismo didattico competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e della prova di idoneità.

Art. 4. — Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

istituzioni di economia politica;

economia aziendale;

diritto civile;

istituzioni di diritto pubblico;

statistica;

matematica per le applicazioni economiche e finanziarie.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici i seguenti:

Area economica:

economia dell'ambiente;

economia dell'ambiente agro-forestale;

economia dell'arte e della cultura;

economia del turismo;

economia dei trasporti;

geografia del turismo;

politica economica;

storia del turismo.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese turistiche;

gestione finanziaria e valutaria;

marketing;

merceologia delle risorse alimentari;

metodologia e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione delle aziende turistiche.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto dei trasporti;

diritto pubblico dell'economia;

legislazione bancaria;

legislazione del turismo.

Area matematico-statistica:

demografia;

statistica del turismo.

Altre aree:

psicologia dell'ambiente;

sociologia del turismo.

Art. 5. — L'organismo didattico competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici elencati nell'art. 4 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

L'organismo didattico competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici.

L'organismo didattico competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

L'organismo didattico competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 6. — Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

L'organismo didattico competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

L'organismo didattico competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

L'organismo didattico competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre Università, anche straniere. In tal caso l'organismo didattico competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 3 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 7. — Il colloquio finale per il conseguimento del diploma in economia e gestione dei servizi turistici consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipine del corso di diploma stesso, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 8. — Ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio e del diploma in economia e gestione dei servizi turistici sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma e del corso di laurea seguiti con esito positivo in relazione al sistema di crediti

didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dal competente organismo didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le annualità di esami di lingue straniere e la prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea in economia e commercio al corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Gli organismi didattici competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici e corso di laurea in economia e commercio.

ALLEGATO 1

DISCIPLINE DELLE AREE ECONOMICA, AZIENDALE, GIURIDICA E MATEMATICO-STATISTICA ATTIVABILI NELLE FACOLTÀ DI ECONOMIA.

AREA ECONOMICA

P01A *Analisi economica:*
- analisi economica;
- dinamica economica;
- econometria;
- economia matematica;
- tecniche di previsione economica;
- teoria della programmazione economica.

P01B *Economia politica:*
- economia politica;
- istituzioni di economia;
- macroeconomia;
- microeconomia.

P01C *Storia del pensiero economico:*
- storia dell'analisi economica;
- storia del pensiero economico.

P01D *Politica economica:*
- analisi economica congiunturale;
- economia applicata;
- economia del benessere;
- economia del lavoro;
- economia delle grandi aree geografiche;
- economia delle istituzioni;
- economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
- politica economica;
- politica economica agraria;
- politica economica dell'ambiente;
- politica economica europea;
- programmazione economica;
- sistemi di contabilità macroeconomica;
- sistemi economici comparati.

P01E *Economia pubblica e scienza della finanze:*
- analisi costi-benefici;
- analisi economica delle istituzioni;
- economia dell'ambiente;
- economia dell'arte e della cultura;
- economia della sicurezza sociale;
- economia dell'impresa pubblica;
- economia pubblica;
- economia sanitaria;
- finanza degli enti locali;
- scienza delle finanze;
- sistemi fiscali comparati.

P01F *Economia monetaria:*
- economia dei mercati monetari e finanziari;
- economia monetaria;
- politica monetaria;
- sistemi finanziari comparati.

P01G *Economia internazionale:*
- economia europea;
- economia internazionale;
- economia monetaria internazionale;
- istituzioni economiche internazionali;
- politica economica internazionale.

P01H *Economia dello sviluppo:*
- cooperazione allo sviluppo;
- economia dei Paesi in via di sviluppo;
- economia della popolazione;
- economia dello sviluppo;
- politica dello sviluppo economico;
- sviluppo delle economie agricole;
- teoria dello sviluppo economico.

P01I *Economia dei settori produttivi:*
- economia delle attività terziarie;
- economia delle fonti di energia;
- economia delle imprese internazionali;
- economia dell'impresa;
- economia dell'innovazione;
- economia e politica industriale;
- economia industriale.

P01J *Economia regionale:*
- economia del territorio;
- economia del turismo;
- economia regionale;
- economia urbana;
- pianificazione economica territoriale;
- politica economica regionale.

P01K *Economia dei trasporti:*
economia dei trasporti.

P03X *Storia economica:*
storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X *Economia ed estimo rurale:*
agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B *Geografia economico-politica:*
cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A *Economia aziendale:*
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche:
economia delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali;
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria;
storia e politica aziendale;
tecnica professionale.

P02B *Economia e direzione delle imprese:*
analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
marketing industriale;
strategie d'impresa;
tecnica industriale e commerciale.

P02C *Organizzazione aziendale:*
amministrazione del personale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;

organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle imprese di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D *Economia degli intermediari finanziari:*
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B *Chimica merceologica:*
analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X *Diritto privato:*
diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A *Diritto commerciale:*
diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B *Diritto bancario:*
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C *Diritto della navigazione:*
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X *Diritto del lavoro:*
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A *Diritto costituzionale:*
diritto costituzionale;
diritto parlamentare.

N04B *Istituzioni di diritto pubblico:*
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X *Diritto amministrativo:*
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;

diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo,
diritto pubblico dell'economia,
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
legislazione forestale.

N07X *Diritto tributario*
diritto doganale;
diritto finanziario,
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X *Diritto internazionale*
diritto degli scambi internazionali,
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto internazionale;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia,
diritto internazionale privato,
organizzazione internazionale

N09X *Diritto processuale civile*
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B *Diritto penale.*
diritto penale amministrativo,
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO STATISTICA

S01A *Statistica:*
analisi dei dati,
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione,
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche,
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica,
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati,
teoria dei campioni,
teoria dell'inferenza statistica,
teoria statistica delle decisioni.

S01B *Statistica per la ricerca sperimentale*
antropometria,
biometria,
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica applicata alle scienze biologiche,
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità
statistica medica;
statistica per l'ambiente,
statistica per la ricerca sperimentale,
teoria e metodi statistici dell'affidabilità

S02X *Statistica economica*
analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale,
classificazione e analisi dei dati economici,
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità,
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale

S03A *Demografia.*
analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione,
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione

S03B *Statistica sociale:*
indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A *Matematica per le applicazioni economiche:*
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni.

S04B *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale della assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

A01A *Algebra e logica matematica:*
algebra lineare.

A01B *Geometria:*
geometria.

A02A *Analisi matematica:*
analisi matematica.

A02B *Calcolo delle probabilità:*
calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A *Analisi numerica:*
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B *Ricerca operativa:*
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X *Automatica:*
analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B *Informatica:*
informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05C *Cibernetica:*
cibernetica;
elaborazioni di immagini».

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 31 ottobre 1992

Il rettore

93A0369

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1992.

Rettifica al decreto rettorale 9 settembre 1992 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto rettorale 9 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 9 ottobre 1992, relativo alla istituzione del corso di laurea in conservazione dei beni culturali;

Rilevato che nel testo del decreto suddetto è stato erroneamente trascritto, all'art. 67 - Indirizzo dei beni mobili e artistici (storici - artistici - architettonici) - *b)* Area del Medioevo, «epigrafica e paleografia medievali (s)» anziché «epigrafia e paleografia medievali (s)»;

Rilevato altresì che al medesimo articolo - Indirizzo dei beni archivistici e librari - *a)* Area dell'archivistica, risulta erroneamente indicato «storia della cartofrafia» anziché «storia della cartografia» mentre all'area giuridica (comune a tutti gli indirizzi), risulta indicato «legislazioine regionale dei beni culturali e ambientali (s)» anziché «legislazione regionale dei beni culturali e ambientali (s)»;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del decreto rettorale 9 settembre 1992;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto rettorale 9 settembre 1992 è così rettificato:

ERRATA Art. 67	CORRIGE Art. 67
....	....
II - INDIRIZZO DEI BENI MOBILI E ARTISTICI (STORICI - ARTISTICI - ARCHITETTONICI)	II - INDIRIZZO DEI BENI MOBILI E ARTISTICI (STORICI - ARTISTICI - ARCHITETTONICI)
b) Area del Medioevo	*b)* Area del Medioevo
....	....
5) epigrafica e paleografia medioevali (s);	5) epigrafia e paleografia medioevali (s);
....	....
III - INDIRIZZO DEI BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI	III - INDIRIZZO DEI BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI
a) Area dell'archivistica	*a)* Area dell'archivistica
....	....
16) Storia della cartofrafia	16) Storia della cartografia
....	....
Area giuridica (comune a tutti gli indirizzi)	Area giuridica (comune a tutti gli indirizzi)
....	....
4) legislazioine regionale dei beni culturali e ambientali (s);	4) legislazione regionale dei beni culturali e ambientali (s);
....	....

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 21 ottobre 1992

Il rettore: ELIA

03A0401

DECRETO RETTORALE 30 novembre 1992.

Rettifica al decreto rettorale 16 ottobre 1992 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il decreto rettorale 9 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 dell'11 novembre 1992, relativo all'istituzione — presso la facoltà di agraria — dei diplomi universitari in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, in produzioni vegetali e in tecnologie alimentari;

Rilevati alcuni errori di trascrizione nel testo del suddetto decreto, e precisamente negli articoli 149, 154 e 155;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del decreto rettorale 16 ottobre 1992;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto rettorale 16 ottobre 1992 citato nelle premesse è così rettificato:

ERRATA	CORRIGE
Art. 149 - Ai fini del proseguimento degli studi, i corsi di DU di cui all'art. 1 ...	Art. 149 - Ai fini del proseguimento degli studi, i corsi di DU di cui all'art. 148 ...
Art. 154 - Diploma universitario in produzioni vegetali.	Art. 154 - Diploma universitario in produzioni vegetali.
Orientamento in difesa delle piante e dei prodotti vegetali.	Orientamento in difesa delle piante e dei prodotti vegetali.
Area 6: Economia generale applicata.	*Area 6:* Economia generale e applicata.
Area 7: Agronomia e produzione vegetale.	*Area 7:* Agronomia e produzioni vegetali.
Area 10: Chimica agraria. ... delle piante dei processi metabolici ...	*Area 10:* Chimica agraria. ... delle piante e dei processi metabolici ...
Orientamento in produzioni vivaistico-sementiere.	Orientamento in produzioni vivaistico-sementiere.
Area 4: Biochimica applicata.	*Area 4:* Biochimica applicata.
....	....
Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G042; G051; E012.	Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012.
Art. 155 - Diploma universitario in tecnologie alimentari. Orientamento in viticoltura ed enologia.	Art. 155 - Diploma universitario in tecnologie alimentari. Orientamento in viticoltura ed enologia.
Area 15: Enologia.	*Area 15:* Enologia
....	....
Raggruppamenti disciplinari: G052; G032; G051.	Raggruppamenti disciplinari: G052; G032; G031; E051.
Orientamento in conservazione e trasformazione dei prodotti agro-alimentari.	Orientamento in conservazione e trasformazione dei prodotti agro-alimentari.
Area 1: Matematica.	*Area 1:* Matematica.
... fra dati in sistemi uni e multivarianti.	... fra dati in sistemi uni e multivariati.

Area 16: Controllo e gestione della qualità degli alimenti.	*Area 16:* Controllo e gestione della qualità degli alimenti.
....	....
Raggruppamenti disciplinari: G052; G032; G022; G090; E051.	Raggruppamenti disciplinari: G052; G032; G022; C090; E051.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 30 novembre 1992

Il rettore: ELIA

93A0402

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 14 gennaio 1993.

Modificazione all'allegato 3 dell'ordinamento dei servizi del C.N.R. in ordine alla istituzione dell'Istituto di scienze dell'alimentazione, Avellino e modificazione all'allegato 6 dell'ordinamento dei servizi del C.N.R. in ordine all'organico generale del C.N.R. (Provvedimento n. 12272).

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 12177 in data 23 ottobre 1992;

Viste le delibere assunte dal Consiglio di Presidenza in data 16 gennaio 1990, n. 21, e 8 marzo 1990, n. 157, dalla giunta amministrativa in data 18 gennaio 1990 n. 2, e 9 marzo 1990, n. 76, e dalla giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 18 gennaio 1990, n. 55901.B, e 12 dicembre 1990, n. 579.13.L1, per la parte concernente l'attuazione dell'intesa di programma C.N.R./MISM in ordine ai nuovi organi da istituirsi nel Mezzogiorno, e tra questi l'Istituto di scienze dell'alimentazione, Avellino;

Vista la lettera C.N.R. prot. 014170 in data 5 febbraio 1991, nonché la lettera prot. EV/625/B/10.0/2.12 e B/10.0/2.33 in data 25 marzo 1991 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunica di non aver motivi ostativi alla emanazione dei provvedimenti costitutivi degli organismi di cui sopra, fatto salvo, per quanto concerne il personale, il completamento dell'iter previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il telex della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, prot. 73317.6.2.16 in data 8 aprile 1991, la lettera del Ministero del tesoro prot.165718/169191 in data 25 ottobre 1991, nonché la lettera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. EV/1922/B/11.7/1 in data 25 ottobre 1991 relativa all'approvazione definitiva delle iniziative di cui sopra e dell'ampliamento dell'organico generale del C.N.R. di n. 1.307 unità di personale con la raccomandazione peraltro di graduare la copertura del nuovo organico in relazione alle concrete disponibilità finanziarie e provvedendo nel tempo più breve all'attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168, per quanto concerne l'Istituto di scienze dell'alimentazione, Avellino;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 3 dell'ordinamento dei servizi, di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 12177 in data 23 ottobre 1992, è modificato nel senso che viene inserito tra gli istituti afferenti al Comitato nazionale per le biotecnologie e la biologia molecolare l'Istituto di scienze dell'alimentazione, Avellino con il seguente organico di personale:

X qual. (ex CPT)	VII qual. (ex ATP)	V qual. (ex OTP)	VII qual. (ex CA)	VI qual. (ex AA)	IV qual. (ex AD)	III (ex C)	TOT.
22	9	5	—	2	2	2	42

I ruoli e le qualifiche di cui sopra dovranno essere rapportati a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

Si riporta in allegato l'elenco completo degli istituti e centri afferenti al Comitato nazionale per le biotecnologie e la biologia molecolare comprensivo della modifica di cui sopra.

Comitato nazionale per le biotecnologie e la biologia molecolare:

Istituto internazionale di genetica e biofisica, Napoli;

Istituto di biochimica delle proteine ed enzimologia, Napoli;

Istituto di chimica degli ormoni, Milano;

Istituto di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia;

Istituto di genetica molecolare, Alghero;

Istituto di scienze dell'alimentazione, Avellino;

Centro di studio per la chimica dei recettori e delle molecole biologicamente attive, Roma.

Art. 2.

Di conseguenza all'istituzione dell'Istituto di scienze dell'alimentazione, Avellino, l'organico generale del C.N.R. è aumentato di n. 42 unità.

Si riporta l'allegato 6 dell'ordinamento dei servizi comprensivo dell'aumento dell'organico generale del C.N.R. conseguente la modifica di cui sopra.

ALLEGATO 6

Livelli di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	6	Direttore centrale	6
D	Dirigente superiore	13	Direttore di reparto Consigliere aggiunto	13
E	Primo dirigente	15	Direttore di reparto Vice consigliere	15
		34		34

Qualifica funzionale	Dotazione
X	3.150
IX	54
VIII	691
VII	1.360
VI	333
V	1.346
IV	227
III	316
	7.477

Gruppo nazionale per la difesa dei terremoti:

Ruolo speciale ad esaurimento tecnico-professionale n. 4 unità di X qualifica funzionale.

Ruolo speciale ad esaurimento amministrativo:

n. 1 unità di VI qualifica funzionale;

n. 1 unità di IV qualifica funzionale.

Le qualifiche soprariportate e i rispettivi contingenti numerici dovranno essere riarticolati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 14 gennaio 1993

Il presidente: ROSSI BERNARDI

93A0400

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 463, recante: «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi».

Il decreto-legge 27 novembre 1992, n. 463, recante: «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 28 novembre 1992.

93A0479

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione allo statuto dell'«Unione nazionale tra le associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari UNAPOA», in Roma.

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1992, n. 016562/A, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'«Unione nazionale tra le associazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari - UNAPOA», con sede in Roma, viale delle Milizie, 16, adottato con assemblea straordinaria del 14 maggio 1992.

93A0405

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione produttori ortofrutticoli regione Toscana - As.P.O.R.T., in Cecina

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1992, n. 10001, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'Associazione produttori ortofrutticoli regione Toscana - As.P.O.R.T., con sede in Cecina (Livorno), via Turati, 4, approvato con assemblea straordinaria del 27 maggio 1992, repertorio n. 33105, con il quale l'Associazione medesima ha ristretto la zona di operatività alla sola regione Toscana.

93A0421

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 26 gennaio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 26 gennaio 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1448,22
ECU	1802,31
Marco tedesco	920,09
Franco francese	272,17
Lira sterlina	2233,88
Fiorino olandese	818,06
Franco belga	44,68
Peseta spagnola	12,996
Corona danese	239,34
Lira irlandese	2444,89
Dracma greca	6,878
Escudo portoghese	10,220
Dollaro canadese	1140,33
Yen giapponese	11,741
Franco svizzero	1001,19
Scellino austriaco	130,78
Corona norvegese	216,80
Corona svedese	204,81
Marco finlandese	273,56
Dollaro australiano	977,84

93A0480

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano, denominata Centoxin (HA-1A).

Con il seguente decreto è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottospecificata specialità medicinale:

Decreto n. S1/1993 del 22 gennaio 1993

Specialità medicinale «CENTOXIN (HA-1A)» - 1 flacone di soluzione per infusione endovenosa da mg 100/ml 20 - codice 027767019.

Titolare A.I.C.: Centocor B.V. - Leiden - Olanda - rappresentata in Italia dalla società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 733 - codice fiscale 00426150488.

Motivo della sospensione: comunicazione, da parte della società estera titolare dell'A.I.C., relativa a dati di mortalità in pazienti trattati con il prodotto, in sperimentazione cliniche statunitensi.

La specialità medicinale non può essere più venduta e deve essere ritirata dal commercio.

Decorrenza di efficacia del decreto: 27 gennaio 1993.

93A0481

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca della sospensione della riscossione di un carico di I.V.A. ed interessi accordata alla S.r.l. Officina Fratelli Da Canal, in Mel.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1993 è stata revocata la sospensione di dodici mesi accordata alla S.r.l. Officina Fratelli Da Canal di Mel, con decreto ministeriale 22 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1992, per il carico di I.V.A. ed interessi, ammontante a L. 218.989.127, relativo agli anni 1986 e 1987, in quanto la predetta società è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Belluno emessa in data 28 agosto 1992. A seguito di tale fallimento sono venuti meno i presupposti in base ai quali è stata accordata la sospensione di cui al menzionato decreto 22 settembre 1992 nonché è venuto a manifestarsi fondato pericolo di perdita dell'anzidetto credito erariale.

93A0404

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica» (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1993)

Il numero di inserzione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, attribuito al decreto-legge citato in epigrafe, è «*15*» e non «*25*» come erroneamente indicato nel titolo riportato a pag. 3 della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*.

93A0476

Comunicato relativo al decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante: «Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1993).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 9, prima colonna, nel comma 4 dell'art. 5, dove è scritto: «, nonché *della* determinazione e nel versamento dell'imposta.», leggasi: «, nonché *nella* determinazione e nel versamento dell'imposta.»;

alla pag. 11, prima colonna, nel comma 6 dell'art. 8, dove è scritto: «, ai titolari della concessione di coltivazione ad altri soggetti che intraprendono ...», leggasi: «, ai titolari della concessione di coltivazione *e* ad altri soggetti che intraprendono ...».

93A0483

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 2 1 0 9 3 *